


PLR

I Liberali Radicali



**Statuto del
Partito liberale radicale ticinese**

INDICE

I. Norme generali	3
II. Soci	3
III. Norme procedurali comuni	4
IV. Organizzazione comunale	4
V. Organizzazione distrettuale	6
- Organi distrettuali		
- L'Assemblea dei rappresentanti		
- Il Consiglio distrettuale		
- La Conferenza dei Sindaci		
VI. Organizzazione cantonale	8
- Organi cantonali		
- Congresso		
- Comitato cantonale		
- Direttiva cantonale		
- Ufficio presidenziale		
- Delegati settoriali del Partito		
- Presidente del Partito		
- Segretario del Partito		
VII. Cariche pubbliche	12
VIII. Modalità mediatiche	12
IX. Organizzazioni d'area liberale	12
X. Disciplina e organi giudicanti	12
- Disposizioni disciplinari		
- Organi giudicanti		
XI. Amministrazione del partito	14
- Organizzazione e contributi		
- Revisione finanziaria		
XII. Disposizioni finali	15
XIII. Disposizioni transitorie	15

I. NORME GENERALI

Art. 1. – Il Partito Liberale Radicale Ticinese (PLRT), con sede a Camorino, è una Sezione cantonale del Partito Liberale Radicale Svizzero (PLR. I Liberali). E' costituito nella forma dell'associazione ai sensi degli art. 60 ss. CCS e riunisce i cittadini e le cittadine aderenti alle organizzazioni del Cantone e a quelle ticinesi fuori Cantone, aventi per scopo l'attuazione dei principi e delle idee liberali. Il programma del Partito ne determina l'indirizzo e gli obiettivi.

Art. 2. – Il Partito promuove la valorizzazione dell'individuo e della società in uno Stato di diritto liberale, democratico e laico, in cui ognuno abbia la possibilità di raggiungere condizioni di vita conformi alla dignità umana, nell'equilibrio tra le libertà individuali e la tutela delle esigenze sociali.

Art. 3. – E' promossa negli organi di partito un'adeguata presenza di donne, giovani, anziani e componenti dei vari settori della società. E' pure promossa la presenza paritaria di uomini e donne.

Art. 4. – Il presente statuto disciplina l'organizzazione del Partito e ne stabilisce le norme per tutti i soci.

Art. 5. – Le espressioni contenute nel presente statuto sono per praticità redatte unicamente al maschile. Si riferiscono comunque alle varie persone ed alle funzioni che le stesse rivestono, indipendentemente dal loro sesso.

II. SOCI

Art. 6. – Possono far parte del Partito – e quindi esserne soci – i cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone ed i Ticinesi domiciliati fuori Cantone ed all'estero. I Ticinesi domiciliati all'estero possono chiedere l'ammissione alla Sezione del Comune in cui esercitano il diritto di voto, oppure a quella eventualmente costituita nel luogo di domicilio all'estero.

Art. 7. – I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare a pieno titolo, a livello comunale, alle attività della Sezione.

Art. 8. – L'adesione comporta il rispetto dei principi statutari, degli indirizzi programmatici e dei postulati fondamentali del Partito.

Art. 9. – Il socio può esercitare il diritto di voto soltanto nella Sezione nella quale è membro. I soci hanno pari diritti e doveri e sono eleggibili a tutte le cariche.

Art. 10. – Il socio che cambia domicilio segnala il trasferimento alla propria Sezione, la quale informa la Sezione del Comune in cui il socio si trasferisce. L'ammissione alla nuova Sezione avviene di diritto.

Art. 11. – Le dimissioni dal Partito devono essere presentate per iscritto al Comitato della propria Sezione. In caso di dimissioni da funzioni cantonali o distrettuali, esse vanno comunicate anche alla Segreteria cantonale.

Art. 12. – Non è consentito costituire nel Partito correnti o frazioni organizzate.

III. NORME PROCEDURALI COMUNI

Art. 13. – Gli organi del Partito sono eletti ogni quadriennio e sono rieleggibili. Ad eccezione dell'elezione del Presidente, il rinnovo di tutte le cariche del Partito avviene entro la fine dell'anno delle elezioni comunali. Le cariche cantonali e distrettuali sono della durata massima di dodici anni. I membri che non raggiungono una partecipazione minima del 50% alle sedute sono invitati a rassegnare le dimissioni. Giustificano eccezioni motivi di salute o particolarità di carica.

Art. 14. – Negli organi del Partito ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità decide il Presidente del giorno.

Art. 15. – I Comitati e le Direttive deliberano validamente soltanto quando è presente la maggioranza dei loro membri. Le assemblee di Sezione e di Distretto, il Comitato Cantonale ed il Congresso possono deliberare anche senza tale quorum.

Art. 16. – Le assemblee ed i comitati deliberano a maggioranza assoluta dei voti emessi, se non specificato diversamente nel presente statuto.

Art. 17. – Non può essere deliberato su oggetti non preannunciati nell'ordine del giorno, salvo richiesta di almeno due terzi dei membri presenti.

Art. 18. – Le delibere e le nomine avvengono per voto aperto. Ogni membro può richiedere il voto a scrutinio segreto. Per essere attuato, questo deve essere approvato per voto palese da almeno 1/3 dei presenti.

IV. ORGANIZZAZIONE COMUNALE

Art. 19. – La Sezione è l'organo principale del Partito.

Art. 20. – La Sezione rappresenta il Partito nel Comune, promuove e diffonde i suoi postulati e partecipa, nei modi stabiliti dal presente statuto, alla determinazione dell'indirizzo politico del Partito.

Art. 21. – Per costituire una Sezione i promotori devono approvarne lo statuto e sottoporlo al Comitato cantonale per ratifica. In un Comune può essere costituita una sola Sezione che deve raccogliere un minimo di tre iscritti.

Art. 22. – Non potendosi costituire una Sezione comunale per difetto di iscritti, più Comuni limitrofi possono costituire una Sezione intercomunale. Dove non è possibile costituire alcuna forma di Sezione, il Consiglio distrettuale designa uno o più fiduciari dandone comunicazione alla Segreteria cantonale.

Art. 23. – Allo scopo di estendere la presenza del Partito nei Comuni, possono essere costituiti Gruppi giovanili e femminili. E' pure ammessa la costituzione di Sottosezioni di quartiere, di Commissioni culturali, professionali, di confederati d'altra lingua, ecc... Questi Gruppi possono essere costituiti unicamente con il consenso delle Sezioni. Svolgono la loro attività secondo le direttive programmatiche sezionali e cantonali.

Art. 24. – Gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea della Sezione;
- b) il Comitato della Sezione.

Lo statuto sezionale può prevedere altri organi.

Art. 25. – L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione ed è costituita da tutti i soci della Sezione.

Essa:

- a) determina la politica del Partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali;
- b) fissa il programma d'attività della Sezione;
- c) elegge il Comitato di Sezione e ne nomina il Presidente ed i revisori;
- d) designa i candidati per le elezioni comunali;
- e) designa il rappresentante della Sezione – di regola il Sindaco o un Municipale – ed un suo supplente alla Conferenza dei Sindaci;
- f) elegge i delegati nel Comitato cantonale – tra cui di regola il Presidente della Sezione – in ragione di uno ogni 30'000 voti liberali o frazione superiore alla metà, accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio. Sezioni limitrofe con meno di 15'000 voti liberali, possono presentare candidati considerando la somma dei loro voti di riferimento;
- g) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale, in ragione di uno ogni 8'000 voti liberali o frazione superiore alla metà, accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio, ritenuto che ogni Sezione ha diritto ad almeno un delegato.

Art. 26. – Se non risulta disponibile neppure un Municipale, alla Conferenza dei Sindaci viene nominato un socio della Sezione, interessato alle tematiche regionali.

Art. 27. – L'Assemblea è convocata dal Comitato, con preavviso di almeno otto giorni ed almeno una volta all'anno in forma ordinaria. Essa deve essere convocata anche quando lo richiedono espressamente la Direttiva cantonale o almeno un quinto dei soci.

Art. 28. – Il Comitato dirige l'azione politica e organizzativa della Sezione conformemente alle decisioni dell'Assemblea. Esso è composto di almeno tre membri e nomina al suo interno un Vicepresidente ed un Segretario.

Art. 29. – Più Sezioni limitrofe possono costituirsi in Circolo per meglio coordinare le proprie attività. Le Sezioni possono delegare al Circolo parte delle proprie competenze statutarie.

V. ORGANIZZAZIONE DISTRETTUALE

Organi distrettuali

Art. 30. – Gli organi distrettuali sono:

- a) l'Assemblea dei rappresentanti;
- b) il Consiglio distrettuale;
- c) la Conferenza dei Sindaci con il suo Comitato direttivo.

Art. 31. – Gli organi distrettuali:

- a) promuovono la collaborazione regionale ed intercomunale;
- b) promuovono i contatti tra le autorità che rappresentano il Partito nelle istituzioni comunali e regionali;
- c) favoriscono le iniziative del Partito cantonale a livello distrettuale;
- d) coordinano le attività tra le Sezioni comunali e gli organi cantonali;
- e) promuovono le attività delle Sezioni nel Distretto.

L'Assemblea dei rappresentanti

Art. 32. – L'Assemblea dei rappresentanti è costituita da tutti i rappresentanti delle Sezioni al Congresso cantonale nominati secondo l'Art. 25. Essa:

- a) determina la condotta politica del Partito nell'ambito del Distretto secondo le direttive programmatiche cantonali;
- b) elegge il Consiglio distrettuale; ne nomina il Presidente, i membri non di diritto e i revisori;
- c) discute e ratifica le candidature del proprio Distretto per il Gran Consiglio da presentare al Comitato cantonale. Nel caso di candidature insufficienti, i candidati saranno designati direttamente dal Comitato Cantonale su proposta della Direttiva cantonale;
- d) può decidere la costituzione di ulteriori organi distrettuali.
- e) elegge i rappresentanti del Distretto nella Direttiva cantonale secondo l'Art. 54.

Art. 33. – L'Assemblea dei rappresentanti è convocata dal Consiglio distrettuale con preavviso di almeno quindici giorni ed almeno una volta all'anno in forma ordinaria. Essa è convocata espressamente per le proposte di candidature al Gran Consiglio. Inoltre essa deve essere convocata anche quando lo richiedono la Direttiva cantonale o almeno un quinto dei membri dell'Assemblea.

Art. 34. – L'Ufficio presidenziale cantonale fissa preventivamente le direttive per le votazioni dell'Assemblea dei rappresentanti riguardanti le proposte di candidature al Gran Consiglio.

Il Consiglio distrettuale

Art. 35. – Il Consiglio distrettuale:

- a) promuove ed organizza le attività del Partito nel Distretto, secondo le direttive dell'Assemblea dei rappresentanti;
- b) svolge compiti operativi di politica regionale in collaborazione con la Conferenza dei Sindaci;
- c) prepara ed organizza durante tutto il quadriennio – in collaborazione con il Presidente cantonale e le Sezioni – le elezioni nel Distretto;
- d) indica i candidati per il Gran Consiglio all'Assemblea dei rappresentanti;
- e) coordina le proposte per le cariche di giudice di pace e di giurato.

Art. 36. – Il Consiglio distrettuale nomina al proprio interno durante la prima seduta il Vice-presidente ed il Segretario. Ne fa parte di diritto un rappresentante della Conferenza dei Sindaci. Al suo interno deve essere garantita un'equilibrata rappresentanza regionale.

Art. 37. – Le proposte di candidature al Gran Consiglio avvengono mediante ampia consultazione delle Sezioni. L'indicazione deve tener conto delle rappresentanze locali, sulla base dei voti alle ultime elezioni cantonali così come dei principi dell'Art. 3 e garantendo l'espressione di opinioni della più ampia area liberale.

La Conferenza dei Sindaci

Art. 38. – La Conferenza dei Sindaci è eletta secondo l'art. 25 e. Costituisce un organo consultivo del Partito. Essa:

- a) elabora un programma di attività sovracomunale e promuove soluzioni a problematiche di interesse regionale;
- b) elegge un proprio Comitato direttivo e ne nomina il Presidente;
- c) nomina un suo rappresentante nel Consiglio distrettuale.

Art. 39. – I deputati del Gran Consiglio del Distretto sono membri di diritto della Conferenza dei Sindaci.

Art. 40. – La Conferenza dei Sindaci organizza la propria attività per il tramite di un Comitato direttivo. Il Comitato direttivo nomina al proprio interno durante la prima seduta il Vice-presidente ed il Segretario.

Art. 41. – La Conferenza è convocata dal Comitato direttivo. Essa deve essere convocata anche quando lo richiedono espressamente la Direttiva cantonale o almeno un quinto dei membri. In caso di assenza, il rappresentante della Sezione può essere sostituito solo dal suo supplente designato dalla Sezione ad inizio legislatura.

Art. 42. – La Conferenza dei Sindaci nella sua prima riunione ad inizio legislatura può decidere di non insediarsi. La decisione è vincolante per tutto il quadriennio. Le sue competenze sono in questo caso attribuite al Consiglio distrettuale.

VI. ORGANIZZAZIONE CANTONALE

Organi cantonali

Art. 43. – Organi cantonali sono:

- a) il Congresso;
- b) il Comitato cantonale;
- c) la Direttiva cantonale;
- d) l'Ufficio presidenziale
- e) la Commissione disciplinare.

Gli organi cantonali sono sostenuti nella loro azione dalla Segreteria del Partito e dai Delegati settoriali.

Congresso

Art. 44. – Il Congresso è l'organo supremo del Partito. Esso riunisce :

- a) i rappresentanti delle Sezioni (nominati secondo l'Art. 25 g);
- b) i membri di diritto del Comitato Cantonale (vedi Art. 51 b);
- c) i 60 membri del Comitato cantonale nominati dal Congresso secondo l'Art. 51 c;
- d) le organizzazioni d'area liberale riconosciute dal Partito, con un massimo di 20 membri per ciascuna organizzazione.

Art. 45. – Il Congresso :

- a) fissa le direttive politiche generali, il programma ed i postulati del Partito cui deve conformarsi l'azione dei suoi rappresentanti nei poteri comunali, cantonali e federali;
- b) approva lo statuto ed i successivi emendamenti;
- c) nomina il Presidente del Partito;
- d) elegge – su proposta della Direttiva – 60 membri del Comitato Cantonale.

Art. 46. – Il Congresso è convocato dal Comitato cantonale almeno ogni due anni in forma ordinaria. Può essere convocato in forma straordinaria su richiesta del Comitato cantonale o di almeno 20 sezioni o di 100 suoi rappresentanti. Il Comitato cantonale ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno.

Art. 47. – Almeno sessanta giorni prima del Congresso la Segreteria deve comunicare – per iscritto e mediante pubblicazione sull'organo ufficiale del Partito – alle Sezioni, ai membri del Comitato cantonale, ai membri di diritto ed alle organizzazioni d'area riconosciute:

- a) l'ordine del giorno del Congresso;
- b) l'invito a convocare entro quindici giorni le assemblee sezionali per l'esame delle trattande e, all'inizio di ogni quadriennio, per l'elezione dei rappresentanti della Sezione al Congresso.

Art. 48. – Entro tre settimane dalla pubblicazione, le Sezioni e le organizzazioni riconosciute devono comunicare per iscritto alla Segreteria cantonale:

- a) le proposte di emendamento o completazione dell'ordine del giorno;
- b) le proposte sugli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 49. – Almeno tre settimane prima del Congresso la Segreteria comunica – per iscritto e mediante pubblicazione sull'organo ufficiale del Partito – alle Sezioni, ai membri del Comitato cantonale, ai membri di diritto ed alle organizzazioni riconosciute:

- a) l'ordine del giorno definitivo;
- b) le proposte delle Sezioni.

Art. 50. – Il Congresso nomina il Presidente del giorno e gli scrutatori. In caso di elezioni il Congresso nomina all'apertura dei lavori un ufficio elettorale di tre membri, scelti possibilmente fra i magistrati dell'ordine giudiziario o fra i funzionari che non sono candidati. L'ufficio deve allestire le liste, preparare le schede, verificare il diritto di voto, effettuare lo spoglio e l'eventuale sorteggio fra candidati con eguale numero di voti, nonché comunicare i risultati.

Comitato cantonale

Art. 51. – Il Comitato cantonale è composto:

- a) dai delegati eletti dalle Sezioni (nominati secondo l'Art. 25 f), almeno 8 per Distretto;
- b) dai membri di diritto: i membri della Direttiva cantonale, i membri del gruppo del Gran Consiglio, il direttore dell'organo ufficiale del Partito e gli ex Presidenti;
- c) dai 60 membri di area liberale, nominati dal Congresso, in rappresentanza di settori della vita sociale, economica e culturale del Cantone; in deroga all'Art. 13 essi restano in carica fino al primo Congresso del quadriennio;
- d) dai delegati – al massimo 5 per ognuna – delle Organizzazioni d'area liberale riconosciute e d'interesse cantonale;
- e) da 10 membri di GLRT e da 10 membri di ALRA.

Art. 52. – Il Comitato cantonale ha le seguenti competenze:

- a) fissa le direttive ed i postulati politici cui deve conformarsi l'azione dei rappresentanti del Partito nei poteri comunali, cantonali e federali;
- b) nomina – su proposta del Presidente – i Vicepresidenti ed il Segretario;
- c) convoca i Congressi, fissandone il luogo, la data e l'ordine del giorno;
- d) designa le candidature al Gran Consiglio, alla Costituente, al Consiglio di Stato, all'Assemblea federale; le designazioni devono avvenire almeno un mese prima delle elezioni;
- e) nomina nella Direttiva cantonale, su proposta dell'Ufficio Presidenziale, al massimo 10 persone in rappresentanza di settori della vita sociale, economica e culturale del Cantone;
- f) nomina i rappresentanti all'Assemblea dei delegati del PLR. I Liberali;
- g) nomina i membri della Commissione disciplinare e ne nomina il Presidente;
- h) nomina una Commissione di revisione dei conti, la quale presenta annualmente al Comitato cantonale un rapporto sulla gestione finanziaria e sulla situazione di cassa. Il Comitato cantonale delibera sull'approvazione dei conti.

Art. 53. – Il Comitato cantonale è convocato dal Presidente del Partito almeno ogni tre mesi in forma ordinaria oppure quando lo richiedano almeno trenta suoi membri in forma straordinaria.

Direttiva cantonale

Art. 54. – Fanno parte della Direttiva cantonale:

- il Presidente del Partito;
- quattro Vicepresidenti;
- il Segretario;
- i Consiglieri di Stato;
- il Capogruppo in Gran Consiglio;
- i deputati all'Assemblea federale;
- i Presidenti distrettuali;
- 2 rappresentanti nominati dal distretto di Lugano, 3 rappresentanti nominati dai distretti di Bellinzona, Locarno e Mendrisio;
- i Presidenti delle organizzazioni d'area riconosciute;
- un massimo di 10 persone in rappresentanza di settori della vita sociale, economica e culturale del Cantone.

Ai lavori della Direttiva possono partecipare – su decisione del Presidente – il responsabile dell'informazione ed altri Delegati settoriali.

Art. 55. – Essa applica le decisioni del Comitato cantonale, vigila affinché l'azione del Partito sia conforme alle medesime e coordina l'azione di tutte le organizzazioni del Partito, del Gruppo del Gran Consiglio e dei deputati all'Assemblea federale. La Direttiva designa i rappresentanti del Partito in Commissioni o gruppi di lavoro interni od esterni al Partito. Propone al Congresso i 60 membri del Comitato cantonale di sua competenza.

Art. 56. – La Direttiva è convocata dal Presidente del Partito secondo necessità, ma almeno sei volte l'anno in forma ordinaria.

Ufficio presidenziale

Art. 57. – Fanno parte dell'Ufficio presidenziale il Presidente, i Vicepresidenti, i Consiglieri di Stato, il Capogruppo e il Segretario.

Art. 58. – L'Ufficio presidenziale esegue le decisioni della Direttiva, del Comitato cantonale e del Congresso e garantisce la gestione ordinaria del Partito. L'Ufficio presidenziale partecipa attivamente al dibattito politico cantonale con valutazioni, proposte e presenza informativa decisa e tempestiva. La sua azione deve servirsi di modalità comunicative moderne. Propone al Comitato Cantonale un massimo di 10 persone che partecipano alla Direttiva in rappresentanza di settori della vita sociale, economica e culturale del Cantone.

Art. 59. L'Ufficio presidenziale è convocato dal presidente secondo necessità.

Delegati settoriali del Partito.

Art. 60. – La Direttiva affida determinati suoi compiti a Delegati settoriali del Partito accompagnati, se del caso, da Commissioni. Delle stesse fanno parte persone qualificate del settore privato e pubblico. In particolare nomina i delegati per i seguenti settori:

- a) Cultura politica liberale e istruzione;
- b) Sanità e socialità;
- c) Economia e finanza;
- d) Territorio e ambiente;
- e) Istituzioni;
- f) Rapporti con il partito svizzero (PLR. I Liberali) e la deputazione all'Assemblea federale;
- g) Modalità mediatiche e comunicazione del Partito

Presidente del Partito

Art. 61. – Il Presidente rappresenta politicamente il Partito. Egli presiede di diritto il Comitato cantonale, la Direttiva e l'Ufficio presidenziale. Coadiuvato dal Segretario, egli vigila sull'esecuzione delle decisioni del Congresso e del Comitato cantonale. Mantiene i contatti con i Consiglieri di Stato, i Deputati al Gran Consiglio, i Deputati all'Assemblea federale nonché con le altre organizzazioni del Partito.

Art. 62. – La carica di Presidente ha una durata quadriennale. Egli può essere rieletto per due ulteriori mandati.

Segretario del Partito

Art. 63. – Il Segretario del Partito organizza, coordina e gestisce l'attività della Segreteria del Partito, dell'Ufficio presidenziale, della Direttiva, del Gruppo del Gran Consiglio, del Comitato cantonale e del Congresso. Collabora all'esecuzione delle loro decisioni politiche ed organizzative e coordina l'azione delle Organizzazioni d'area liberale riconosciute.

VII. CARICHE PUBBLICHE

Art. 64. – I soci che ricoprono cariche pubbliche comunali, cantonali o federali improntano la loro azione politica agli indirizzi ed ai programmi del Partito, in conformità alle direttive votate dal Congresso e dal Comitato cantonale. Le cariche pubbliche di Sindaco, Municipale, Consigliere di Stato, Gran Consigliere, Consigliere Nazionale e Consigliere agli Stati sono limitate a quattro legislature (per un massimo di sedici anni). Deroghe possono essere concesse unicamente in casi eccezionali per un'ulteriore legislatura dal Comitato cantonale per le cariche cantonali e federali e dalle Assemblee sezionali per le cariche comunali.

Art. 65. – Le cariche di Presidente, Vicepresidente e di Segretario del Partito sono incompatibili con quella di membro del Governo cantonale.

Art. 66. – I deputati liberali eletti nei Consigli comunali o in Gran Consiglio devono costituirsi in Gruppo, nominando un Ufficio presidenziale per il quadriennio di carica.

VIII. MODALITÀ MEDIATICHE

Art. 67. Il Comitato cantonale determina le modalità e le strategie mediatiche per divulgare le opinioni del Partito.

IX. ORGANIZZAZIONI D'AREA LIBERALE

Art. 68. – Allo scopo di rafforzare la presenza del Partito, possono essere affiliate al Partito organizzazioni d'area liberale (culturali, giovanili e femminili, ambientali, sindacali e professionali, di confederati d'altra lingua, ecc.).

Art. 69. – Esse si organizzano ed operano autonomamente. La loro azione politica si ispira agli indirizzi ed ai programmi del Partito. Trasmettono alla Segreteria cantonale i loro statuti e l'elenco delle persone che occupano cariche statutarie.

Art. 70. – Su proposta della Direttiva, all'inizio del quadriennio, il Comitato cantonale riconosce le Organizzazioni d'area liberale d'interesse cantonale, stabilendo il numero effettivo dei loro rappresentanti in funzione dell'importanza delle singole Organizzazioni a livello cantonale.

Art. 71. – Le Organizzazioni riconosciute partecipano al Congresso, secondo le modalità definite all'Art. 44 d, così come al Comitato cantonale, secondo le modalità previste all'Art. 51 d, così come alla Direttiva, secondo le modalità previste dall'art. 54.

X. DISCIPLINA E ORGANI GIUDICANTI

Disposizioni disciplinari

Art. 72. – Ai soci e ai membri delle organizzazioni di Partito è garantita libertà di pensiero e di critica.

Art. 73. – Costituiscono materia di giudizio disciplinare gli atti contrari alla dignità politica e morale e agli interessi superiori del Partito.

Art. 74. – Sono provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonizione: può essere inflitto per fatti di non grave entità;
- b) la sospensione, non superiore a un anno, da ogni attività politica: è decisa per attività fortemente contrastanti con le direttive politiche dei competenti organi del Partito o per grave mancanza;
- c) la decadenza dalle cariche di Partito, rispettivamente l'invito a dimettersi dalle cariche pubbliche: è pronunciata nei casi di particolare gravità;
- d) l'espulsione: è prevista per ripetute gravi infrazioni di principi statuari o per indegnità politica o morale oppure ancora per atti lesivi dell'ordinamento democratico.

Organi giudicanti

Art. 75. – Il Comitato cantonale elegge – secondo le modalità definite nell'Art. 13 – la commissione disciplinare, composta di cinque membri. Essa opera nel campo sezionale, distrettuale e cantonale: la sua competenza si estende su tutti i soci. Le sono deferiti i procedimenti disciplinari in relazione agli atti indicati all'Art. 74.

Art. 76. – Contro la decisione della commissione disciplinare è data facoltà di ricorso entro trenta giorni ad un tribunale arbitrale. Esso è composto di cinque membri. Le parti nominano due membri ciascuna, scelti tra i soci del Partito. Gli arbitri nominano il Presidente. In caso di mancato accordo il Presidente è designato dai giudici di appello di area liberale.

XI. AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO

Organizzazione e contributi

Art. 77. – Le amministrazioni delle Sezioni, delle organizzazioni distrettuali e di quella cantonale sono separate e autonome. Le entrate finanziarie dell'organizzazione cantonale sono costituite, oltre che da lasciti e da disposizioni patrimoniali di terzi, dall'importo versato dalle Sezioni come all'Art. 79. Inoltre i soci che ricoprono cariche politiche cantonali ed i membri del Comitato cantonale sono tenuti a versare un contributo al Partito.

Art. 78. – I contributi sono fissati all'inizio di ogni quadriennio dalla Direttiva cantonale.

Art. 79. – Ogni Sezione è tenuta a versare un contributo annuo all'organizzazione cantonale, in proporzione al numero dei voti ottenuti dal Partito nell'ultima votazione per il Gran Consiglio.

Art. 80. – La Segreteria vigila sul regolare versamento dei contributi. La Direttiva cantonale interviene in caso di irregolarità.

Art. 81. – Le Sezioni e le organizzazioni riconosciute sono libere di chiedere contributi finanziari ai loro soci.

Revisione finanziaria

Art. 82. – La revisione finanziaria, per il controllo della gestione finanziaria dell'organizzazione cantonale, è affidata ad un'apposita commissione. Essa è nominata dal Comitato cantonale (Art. 52 g) all'inizio di ogni quadriennio e allestisce, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sui conti economici e sui bilanci del Partito e dei suoi organi mediatici.

Art. 83. – Le Sezioni e le organizzazioni distrettuali approvano annualmente i loro conti previo preavviso dei revisori.

XII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 84. – Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati del PLRT il 22.09.2001 ed entra in vigore il 01.01.2002, abrogando lo statuto del 5 giugno 1993.

Art. 85. – Le Sezioni e le altre organizzazioni del Partito adottano statuti conformi al presente entro il 30.4.2002 e procedono al rinnovo dei mandati dei loro organi entro il 30.06.2002.

XIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 86. – Le vigenti disposizioni statutarie di Distretti e Sezioni – incompatibili con il nuovo statuto cantonale – non esplicano alcun effetto.

Art. 87. – Il nuovo articolo 64 cpv. 2 e 3 entra in vigore il 1.1.2011 per il rinnovo delle cariche cantonali e federali, rispettivamente il 1.1.2012 per il rinnovo delle cariche comunali.

*Approvato dall'Assemblea straordinaria del PLRT
del 22 settembre 2001 a Stabio*

*e modificato il 27 gennaio 2007 a Lugano, il 22 settembre 2007 a Locarno,
il 5 aprile 2008 a Lugano, il 16 gennaio 2010 a Lugano e il 2 luglio 2011 a Mendrisio*

Per il PARTITO LIBERALE RADICALE TICINESE

Walter GIANORA presidente



Alex FARINELLI, segretario

